

		<b>ALLEGATO "B"</b>
		<b>DEL REPERTORIO N. <u>7.852 / 4.704</u></b>
		<b>STATUTO</b>
		<b>ANFFAS - ONLUS DI GIULIANOVA</b>
		<b>ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA'</b>
		<b>INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE</b>
		<b>TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE</b>
	Art. 1	COSTITUZIONE
	Art. 2	SEDE
	Art. 3	FINALITA' E ATTIVITA'
	Art. 3.1	OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD
		ANFFAS ONLUS
	Art. 4	RISORSE ECONOMICHE
		<b>TITOLO SECONDO: ASSOCIATI</b>
	Art. 5	GLI ASSOCIATI
	Art. 5 bis	ONORIFICENZE
	Art. 6	CESSAZIONE QUALITA' DI ASSOCIATO
		<b>TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI</b>
	Art. 7	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
	Art. 7 bis	CARICHE ASSOCIATIVE
	Art. 8	ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
	Art. 9	ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
	Art. 10	ASSEMBLEE: POTERI
	Art. 11	CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
	Art. 12	CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

	Art. 13	CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
	Art. 14	CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE	
	Art. 15	PRESIDENTE	
	Art. 16	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	Art. 16 bis	ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 17	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	<b>TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE</b>		
	Art. 18	BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE	
	Art. 19	DURATA DELL'ASSOCIAZIONE	
	Art. 20	SCIoglimento	
	Art. 21	REGOLAMENTO	
	Art. 22	NORME DI RINVIO	
	Art. 23	EFFICACIA DELLO STATUTO E	
	NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE		
	<b>TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE</b>		
	<b>Articolo 1 COSTITUZIONE</b>		
	È costituita l' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Giulianova, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Giulianova". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Giulianova, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.		
	L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione		

ne rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

#### **Articolo 2 SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Giulianova (TE), viale Orsini n. 39.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Abruzzo.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

#### **Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

	L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo	
	svolgimento delle attività di interesse generale di seguito	
	indicate:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazio-	
	ni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	

	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazio-	
	ni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale tem-	
	poraneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cul-	
	turali, formativi o lavorativi;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quel-	
	le sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto al-	
	le attività di interesse generale, definite con apposito at-	
	to deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Asso-	
	ciatione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto	
	previsto dall'ultimo articolo del presente Statuto, fino al-	
	la vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività seconda-	
	rie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle	
	attività principali.	
	L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'atti-	



	tile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e	
	sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazio-	
	ne e creare le condizioni di pari opportunità;	
	<b>d)</b> promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusio-	
	ne sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la quali-	
	ficazione professionale e l'inserimento inclusivo nel pro-	
	prio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il	
	percorso di "presa in carico";	
	<b>e)</b> promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazio-	
	ne e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e	
	grado;	
	<b>f)</b> formare persone impiegate o da impiegare direttamente nel-	
	le attività istituzionali svolte dall'associazione;	
	<b>g)</b> promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture	
	e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, so-	
	cio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali,	
	formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori,	
	pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strut-	
	ture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa	
	e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avve-	
	nire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la	
	costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai biso-	
	gni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazion-	
	ale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la	
	disabilità è problema sociale e non privato;	

	h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali	
	e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informa-	
	zioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;	
	i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei	
	diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la lo-	
	ro particolare disabilità, intellettuale e/o relazionale, da	
	soli non fanno o non possono rappresentarsi.	
	Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Asso-	
	ciatione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immo-	
	obiliari e finanziarie (quest'ultime, però, non nei confronti	
	del pubblico), ivi compresa la concessione di garanzie reali	
	o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazio-	
	ne di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gra-	
	tuito, anche tramite donazioni, anche modali.	
	<b>ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA</b>	
	<b>AD ANFFAS ONLUS</b>	
	Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza	
	con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.	
	L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, per-	
	tanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operati-	
	va e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli	
	interventi per le attività regionali agli Organismi Regiona-	
	li rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovrare-	
	gionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nel-	
	le sedi associative opportune.	

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall' Art. 4 bis dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da Associato di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo. L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1)** adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2)** redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3)** certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette) attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un Revisore Legale iscritto nel relativo registro, fermo restante quanto

	disposto dall'articolo 16 bis del presente Statuto;	
	<b>4)</b> devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo	
	ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti fa-	
	centi parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di	
	ONLUS;	
	<b>5)</b> costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regiona-	
	li rappresentativi delle Associazioni locali socie del terri-	
	torio della Regione di riferimento;	
	<b>6)</b> inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabi-	
	liti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accre-	
	ditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;	
	<b>7)</b> fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi	
	enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;	
	<b>8)</b> versare annualmente la quota associativa ed il contributo	
	obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio	
	Direttivo Nazionale.	
	L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi	
	enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed asso-	
	ciazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di	
	provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguim-	
	ento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche	
	ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si ap-	
	plica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Genera-	
	le di Anffas Nazionale.	
	<b>Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE</b>	

	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili	
	ed immobili.	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ri-	
	cavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti-	
	lizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fi-	
	ni dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale.	
	Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:	
	- quote sociali;	
	- contributi degli Associati;	
	- contributi di privati;	
	- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comu-	
	ni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche fina-	
	lizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o	
	progetti;	
	- contributi di organismi Internazionali	
	- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;	
	- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'e-	
	sercizio delle attività istituzionali;	
	- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali	
	e produttive direttamente connesse o accessorie	
	per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle	
	stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modi-	
	ficazioni;	
	- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.	

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

## **TITOLO SECONDO: ASSOCIATI**

### **Articolo 5 GLI ASSOCIATI**

Gli associati si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 (uno) anno.

	L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è	
	svolta in base al principio di solidarietà sociale con pre-	
	stazioni volontarie, spontanee e gratuite.	
	Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda	
	al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare	
	senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Codice Etico	
	di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati	
	comuni e particolari per il perseguimento dei fini associati-	
	vi, anche all'interno della complessiva rete associativa e	
	degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex	
	art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati persona-	
	li, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi	
	formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'infor-	
	mazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazio-	
	nale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anf-	
	fas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.	
	Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dal-	
	la ricezione della domanda di ammissione deve deliberare cir-	
	ca l'accoglimento o il rigetto.	
	La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato en-	
	tro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si per-	
	feziona con il pagamento della tessera associativa da parte	
	dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è i-	
	scritto nel libro associati.	
	La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come	

	associato è comunicata con motivazione all'interessato entro	
	15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di riget-	
	to della domanda di ammissione come associato, l'interessato	
	può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei	
	Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.	
	Ad ogni Associato successivamente all'iscrizione dovrà esse-	
	re consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza	
	annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus	
	Nazionale. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di	
	una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli	
	Associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera	
	del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto all'Assemblea	
	spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della	
	quota associativa per l'anno in corso.	
	Gli Associati hanno il dovere di partecipare alla vita	
	dell'Associazione e il diritto ad essere informati sull'atti-	
	ività della stessa.	
	Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.	
	Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministra-	
	tivi della Associazione.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, fa-	
	cendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'As-	
	sociazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla pre-	
	sentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto	

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

#### **Articolo 5 bis ONORIFICENZE**

L'Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Associato Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Associato Onorario" ha valore meramente onorifico.

#### **Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

**a)** per decesso;

**b)** per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

**c)** per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli

eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un Associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'Associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

### **TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 7 bis: CARICHE ASSOCIATIVE**

Le cariche associative sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non associati.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza

dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art.

2391 c.c..

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

#### **Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;

- entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 (venti) giorni prima dalla da-

ta prescelta per l'assemblea in prima convocazione. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. Non sono ammessi al voto gli Associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

#### **Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappre-

sentare solo da altro associato purché quest'ultimo non sia

Consigliere, revisore dei conti, componente del collegio dei

probiviri o dipendente.

La delega deve essere rilasciata per iscritto.

Ogni associato non può rappresentare per delega più di tre

associati.

Ciascun associato può votare per non più della metà più uno

dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata

separatamente e prima della votazione per la elezione delle

altre cariche sociali.

#### **Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente;

in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli Asso-

ciati, su designazione della maggioranza degli Associati, a-

venti diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la re-

dazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previ-

ste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le

discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazio-

ni.

L'Assemblea ordinaria:

**1)** elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assu-

	me la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;	
	<b>2)</b> definisce il numero, ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;	
	<b>3)</b> delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;	
	<b>4)</b> stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;	
	<b>5)</b> approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio d'esercizio;	
	<b>5-bis)</b> delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	<b>6)</b> elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;	
	<b>6-bis)</b> nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16-bis del presente Statuto;	
	<b>7)</b> elegge il rappresentante degli Associati all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;	
	<b>8)</b> delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conform-	

mità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea degli associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

#### **Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Pro-

	biviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsia-	
	si persona che per competenze o compiti scientifici o ammini-	
	strativi sia stata invitata dal Presidente stesso.	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro an-	
	ni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, all'atto	
	dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente,	
	il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Te-	
	soriere possono essere, tra loro, cumulabili.	
	<b>Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO</b>	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presi-	
	dente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo	
	dei consiglieri in carica.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la se-	
	de dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione.	
	Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a	
	mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente	
	valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro),	
	da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data	
	fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del	
	luogo e della data in cui si terrà la riunione.	
	Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da	
	effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunion-	
	e.	
	Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di al-	

meno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

### **Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli Associati o eventualmente a terzi, determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati agli Associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare

	il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e	
	le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal	
	CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.	
	Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro	
	per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di spe-	
	cifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massi-	
	ma.	
	Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissio-	
	ni di lavoro.	
	Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti -	
	tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di ge-	
	stione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa	
	dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in al-	
	tri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione	
	ed alla tutela degli interessi associativi.	
	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed atti-	
	vità di cui all'art. 3 del presente Statuto, ha tutte le fa-	
	coltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimen-	
	to di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di	
	diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazio-	
	ni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi	
	la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura	
	Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.	
	Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio socia-	
	le, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di	

impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

**Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE**

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di Associato dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto, e per altri gravi e comprovati mo-

	tivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno	
	sociale.	
	Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni	
	dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà	
	al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.	
	Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dal-	
	la carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni conse-	
	cutive, non debitamente giustificate.	
	Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle de-	
	liberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi	
	suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e de-	
	gli affini fino al secondo.	
	<b>Articolo 15 PRESIDENTE</b>	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,	
	guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità	
	di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila af-	
	finché vengano osservate le norme statutarie e provvede a da-	
	re esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario	
	del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è	
	il capo del personale.	
	Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, e-	
	ventuali provvedimenti di straordinaria amministrazione in	
	caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consi-	
	glio Direttivo per la necessaria ratifica.	
	In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione,	

che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il

Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni.

Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni.

Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

#### **Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri.

Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate all'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione

	ne dell'Associazione verificando la regolarità della gestio-	
	ne dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preven-	
	tivo e di esercizio.	
	I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.	
	Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa ri-	
	ferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Le-	
	gislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili	
	prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo	
	Settore.	
	<b>ART. 16-bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>	
	Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31,	
	comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la re-	
	visione legale dei conti è esercitata dal Collegio dei Revi-	
	sori Legali di cui all'articolo 16 del presente Statuto se	
	tutti i suoi componenti sono iscritti al Registro dei reviso-	
	ri legali.	
	Se i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di cui	
	al precedente articolo non sono iscritti tutti al Registro	
	dei Revisori Legali, la revisione legale dei conti sarà eser-	
	citata da un organo monocratico, con una persona iscritta al	
	Registro dei Revisori Legali nominata dall'Assemblea.	
	<b>ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>	
	L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Di-	
	rettivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il	

collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli Associati stessi.

Il Collegio dei Proviviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE**

##### **Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vie-

	tato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi	
	di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque deno-	
	minati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leg-	
	ge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri En-	
	ti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di	
	altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'u-	
	нитарia struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria	
	forma giuridica.	
	<b>Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE</b>	
	La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentu-	
	no) dicembre 2100 (duemilacento).	
	Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea	
	Straordinaria.	
	<b>Articolo 20 SCIoglimento</b>	
	Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato	
	dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione	
	dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento	
	dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessan-	
	ta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.	
	L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti alme-	
	no i tre/quarti degli associati. La delibera di scioglimento	
	si intende approvata solo se votata con il voto favorevole	
	dei tre/quarti degli associati.	
	Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riuni-	

ta per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

#### **Articolo 21 REGOLAMENTO**

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

#### **Articolo 22 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

#### **Articolo 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE**

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

**Articolo 23 - EFFICACIA DELLO STATUTO E**

**NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE**

Il presente Statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente Statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

F.to: Vincenzo Roselli

Giovanni De Rosa (vi è sigillo)